



Bonus 200 euro decreto aiuti (DL 50/2022)

REQUISITI: per poter usufruire del bonus di 200 euro in busta paga a Luglio. Il lavoratore deve aver beneficiato per almeno un mese – da gennaio ad aprile 2022 – dello sgravio contributivo allo 0,8% (**leggi sotto per capire cosa significa lo sgravio contributivo**) previsto dall'ultima legge di Bilancio per chi ha un reddito mensile che non supera i 2.692 € lordi. Per la precisione ad oggi ne avranno diritto tutti i lavoratori che nel primo quadrimestre del 2022 hanno percepito per almeno una mensilità una retribuzione inferiore ai 2.692 € lordi (parametrata su base mensile per 13 mensilità).

SGRAVIO CONTRIBUTIVO 0,80% LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 COMMA 121 PER I LAVORATORI DIPENDENTI. CARATTERISTICHE E REQUISITI.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 i lavoratori dipendenti, con retribuzione imponibile fino a 35.000 euro all'anno, pari a circa 2.692 euro lordi mensili, possono beneficiare di uno sconto dei contributi previdenziali nella misura dello 0,8 punti percentuali, previsto dalla legge di Bilancio 2022 - **LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 comma 121** (di seguito il comma 121 della legge):

*121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di **0,8 punti percentuali** a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.*

L'INPS, con la circolare n. 43 del 2022, ha fornito le indicazioni per la corretta applicazione del beneficio all'interno del Libro Unico del Lavoro e della denuncia contributiva UniEmens, disponendo inoltre istruzioni sul recupero per il periodo arretrato dal mese di Gennaio 2022, essendo la circolare stata pubblicata a fine Marzo.

Lo sgravio riguarda la quota dei contributi IVS trattenuti a carico dei lavoratori e spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La fruizione dell'esonero non costituisce aiuto di Stato e dunque non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Requisiti dei lavoratori beneficiari

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Restano però esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Requisito di base è il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro: il lavoratore che in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a tale limite, per quel mese non avrà diritto al beneficio. In presenza del requisito di base, la concessione avviene IN AUTOMATICO, senza necessità di presentazione di apposite istanze, pertanto con conteggio effettuato direttamente all'interno del cedolino paga.

Caratteristiche dell'esonero

L'esonero spetta per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e consiste in una riduzione dello 0,8% dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori.

Applicazione del limite alla tredicesima mensilità

L'importo mensile posto come tetto massimo di fruizione è pari 2.692 euro e deve essere maggiorato del rateo di tredicesima.

In caso di mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio si applica sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, che deve essere inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, che sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese, nel rispetto del medesimo limite.

Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, a patto che l'importo di questi ultimi non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12).

N.B. Nel caso in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.

Con riferimento invece alla quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva non può essere applicata, in quanto la disposizione normativa fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.

Nota: il decreto legge è attualmente in discussione in Parlamento e sono stati presentati numerosi emendamenti. Pertanto durante l'iter di approvazione potrebbero essere apportate significative modifiche.

www.sindacatoam.it